

Regione Basilicata

L.R. 18-8-2014 n. 26

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016.

Articolo 37

Esenzione fiscale per le auto ibride.

1. All'[articolo 11 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 35](#), è aggiunto il seguente comma 2-bis:
"2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, l'esenzione dalla tassa automobilistica regionale, si applica anche alle autovetture di nuova immatricolazione con alimentazione elettrica ovvero ibrida benzina/gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno per i successivi cinque anni. Dal minor gettito derivante dall'applicazione del presente comma, quantificato in euro 10.000,00 per il 2015 e euro 18.000,00 nel 2016, deriva una riduzione delle entrate a valere su Titolo 1000000, tipologia 1010100, categoria 1010150."